



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 215 del 09-06-2015

(n. 987 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: CANTINA SAN ZEFFERINO - SOC. COOP. AGRICOLA - SENTENZA  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'AQUILA - SEZIONE  
STACCATA DI PESCARA - PROVVEDIMENTI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

**VISTO**, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

**RICHIAMATA** la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila - Sezione Staccata di Pescara, n. 1134/2014, la quale ha accolto l'appello presentato dalla Cantina San Zefferino Soc. Coop. Agricola, con sede in Ortona, Villa Caldari, P.I. 00092330695 avverso Sentenza n. 31/1/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con la quale era stato rigettato il ricorso, presentato dalla

citata Società Cooperativa, avverso diniego di rimborso di Imposta Comunale sugli Immobili, versata dalla società in questione per l'anno di imposta 2006;

**OSSERVATO** che la Sentenza de qua ha accolto l'appello proposto dalla citata Soc. Cooperativa, riconoscendo il diritto della medesima al rimborso delle somme versate, per l'anno di imposta citato, relativamente a fabbricati strumentali all'attività agricola;

**EVIDENZIATO CHE** la materia del contendere attiene all'efficacia retroattiva delle variazioni catastali relative ai fabbricati rurali: al riguardo, il legislatore, con l'art. 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica ha fornito una risposta definitiva alla problematica in questione, in senso favorevole ai contribuenti, riconoscendo il requisito della ruralità sin dal quinto anno antecedente a quello della presentazione dell'istanza;

**OSSERVATO** pertanto che, nel caso di specie, il predetto requisito va riconosciuto per gli anni 2006 e seguenti, avendo la società appellante presentato domanda di variazione catastale il 27 settembre 2011;

**PRECISATO** che l'importo da rimborsare ammonta ad € 11.089,95, compresi interessi calcolati dalla data dell'effettivo pagamento;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere al rimborso delle somme di cui sopra;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTE** le disposizioni del vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di liquidare e provvedere al pagamento, in favore della Cantina San Zefferino Società Cooperativa Agricola, con sede in Ortona, Villa Caldari, P.I. 00092330695, della complessiva somma di € 11.089,95 per le motivazioni esposte in premessa;
3. Di imputare la spesa relativa al capitolo 3530 del bilancio corrente esercizio, impegno n. 20150001234;
4. Di provvedere al pagamento a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente bancario acceso a nome della società citata presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Caldari di Ortona, Iban IT47G0538777780000000001841.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 15 giugno 2015